

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 25

Ricostituzione delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano^{1 2 3}

Art. 1 (Ricostituzione delle Casse)

Sono ricostituite le Casse Mutue Provinciali di Malattia per le Province di Trento e di Bolzano di cui al 2° comma dell'art. 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Le due Casse hanno la sede nel capoluogo della rispettiva Provincia e uffici nella propria circoscrizione provinciale.

Art. 2 (Personalità giuridica delle Casse)

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia sono Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza della Regione.

L'ordinamento e l'attività delle Casse sono regolati dalla presente Legge e dal Regolamento di cui al successivo art. 37.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

² In B.U. 1 settembre 1954, n. 24.

³ Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, hanno operato fino all'attuazione della riforma sanitaria (legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 30 aprile 1980, n. 6).

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia possono darsi propri Statuti e propri Regolamenti in conformità alla presente Legge ed al suo Regolamento di esecuzione.

Detti Statuti e detti Regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 3 (Funzioni delle Casse)⁴

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia esplicano nella propria circoscrizione le seguenti attività:

- a) esercizio dell'assicurazione obbligatoria per le malattie a favore dei lavoratori;
- b) esercizio, nei limiti fissati dalla presente legge e da leggi successive, dell'assicurazione facoltativa individuale e collettiva;
- c) esercizio, nei limiti fissati dalle leggi dello Stato, dei servizi assistenziali e previdenziali che, in campo nazionale, sono gestiti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione. contro le Malattie (I.N.A.M.).

Le Casse possono altresì:

- gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire ed attenuare il rischio delle malattie;
- stipulare accordi o convenzioni con gli enti locali, ospedali ed istituti assistenziali che

⁴ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria profilattica, preventiva e curativa per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari.

Art. 4 (Attività delle Casse)

Le Casse Provinciali, nei limiti di cui all'articolo precedente, provvedono all'assistenza di tutti i casi di malattia, ad esclusione di quelli per i quali l'evento è protetto in forma obbligatoria da altre forme di previdenza sociale, nonché in caso di maternità.

Un'apposita legge regionale potrà prevedere i casi in cui le Casse interverranno per quegli eventi, protetti da altre forme di previdenza, per i quali il singolo non abbia diritto alla prevista protezione per mancanza dei requisiti assicurativi.

Le Casse coordinano, inoltre, la loro attività assistenziale con le altre attività di assistenza e previdenza sociale dirette a fini uguali ed analoghi, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

Art. 5 (Organi delle Casse)

Sono organi delle Casse Mutue Provinciali di Malattia:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio Sindacale;
 - d) il Comitato Mandamentale.
-
-

Art. 6 (Consiglio di Amministrazione: composizione)⁵

Il Consiglio di Amministrazione è composto dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

- a) sette rappresentanti dei lavoratori;
- b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) un rappresentante dei medici, designato dalle Organizzazioni professionali dei medici fra i professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di convenzione con la Cassa;
- d) un esperto, scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali;
- e) due pensionati, in rappresentanza della categoria, con voto consultivo. Per la Cassa ammalati di Bolzano i due pensionati debbono appartenere uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Nella prima riunione del Consiglio di amministrazione sarà provveduto alla nomina di un Vicepresidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanze le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto quando compia atti contrari alla Legge ed al Regolamento, qualora gli amministratori delle Casse richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto; può essere sciolto altresì

⁵ Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 31 luglio 1958, n. 13.

quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un Commissario, la cui gestione non potrà superare la durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore della Cassa con funzioni di segretario.

Quando si trattino argomenti d'ordine sanitario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste anche il Capo dei servizi sanitari.

Art. 7 (Rappresentanze dei gruppi linguistici nel Consiglio d'Amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Bolzano)

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua di Malattia di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima.

Il Regolamento stabilirà le modalità per l'accertamento della consistenza numerica dei gruppi linguistici di cui sopra.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Cassa:

- a) elaborare ed approvare lo Statuto della Cassa;
 - b) nominare il Direttore della Cassa. Al Consiglio di amministrazione della Cassa di Bolzano è riservata anche la nomina del Vice Direttore. Il Direttore ed il
-
-

Vice Direttore debbono appartenere a gruppi etnici diversi;⁶

- c) assumere e licenziare il personale dipendente;
- d) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, le consistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale.⁷
- e) deliberare in merito alla istituzione o soppressione di agenzie, ambulatori od opere di assistenza nella circoscrizione della Cassa, e approvare i regolamenti amministrativi di servizio;
- f) deliberare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
- g) approvare le convenzioni da stipularsi con gli Istituti, case di cura, stabilimenti farmaceutici ed organizzazioni per il raggiungimento dei fini istituzionali delle Casse;
- h) deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e da leggi successive;
- i) deliberare sull'impiego dei fondi e sulla costituzione dei fondi di riserva;
- l) deliberare l'acquisto, la alienazione o la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti, e comunque l'impiego dei capitali disponibili ai sensi dell'art. 32;

⁶ Lettera modificata dall'art. unico della l.r. 23 agosto 1958, n. 19.

⁷ Lettera dapprima sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 novembre 1960, n. 25 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 29 aprile 1972, n. 13

- m) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;
- n) deliberare sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni;
- o) deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;
- p) deliberare sulla misura del compenso spettante al Presidente della Cassa ed ai membri del Collegio Sindacale, nonché sulla misura del gettone di presenza da corrispondere per ogni riunione ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti dei Comitati Mandamentali ed ai membri del Collegio Sindacale;
- q) adempiere a tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla Legge e dal Regolamento.

Le decisioni di cui ai punti a), b), d), f), i), l), p), diventano esecutive solo dopo l'approvazione della Giunta Regionale.

La pronuncia sui ricorsi di cui al punto n) può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad un Comitato ristretto composto dal Presidente o da chi per esso, da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal medico consigliere della Cassa.

Art. 8 bis⁸ (Proporzione linguistica nel personale della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano)

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 29 aprile 1972, n. 13.

La composizione del personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Tale proporzione deve essere riferita ai singoli ruoli e categorie.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli e categorie saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al primo comma.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei di altro gruppo linguistico. La graduatoria degli idonei è distinta per gruppo linguistico.

Art. 8 ter⁹ (Obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca)

Per l'assunzione del personale presso la Cassa mutua, provinciale di malattia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 29 aprile 1972, n. 13.

inerenti al servizio. Nei relativi concorsi, il candidato svolge le prove nella lingua materna, salvo che non richieda di svolgerle nella lingua non materna. La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame, o della lingua non materna per coloro che vengono assunti per chiamata o per incarico temporaneo, è accertata a mezzo di esami scritti ed orali, con eccezione per il personale della categoria ausiliaria, per il quale è prescritto il solo esame orale, da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell' esaminando, nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa e così composta:

- un funzionario della Regione o della Provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, con funzioni di presidente; egli deve appartenere al gruppo linguistico della lingua oggetto dell'esame;
- un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua italiana, di lingua materna italiana;
- un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua tedesca, di lingua materna tedesca.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio presso la Cassa.

Ai componenti ed al segretario di detta Commissione spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nei concorsi sono sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua non materna o della lingua nella

quale non si sono svolte le prove di esame i candidati compresi nella graduatoria degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive insieme a tutti commissari. Dal verbale deve risultare l'esito, positivo o negativo dell'accertamento.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente viene nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione delle Casse con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Esso ha la legale rappresentanza della Cassa cui è preposto e adempie alle seguenti funzioni:

- a) presiede il Consiglio di Amministrazione e lo convoca o di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque consiglieri;
- b) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni;
- c) impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa in esecuzione delle deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione;
- d) firma, per la parte che egli non ha deferito al Direttore, gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente;
- e) esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti che disciplinano l'attività della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni

inerenti al suo ufficio al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, ad un Consigliere di amministrazione secondo le norme previste dallo Statuto.

Art. 10 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri, nominati dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta stessa e scelti:

uno tra le persone designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno tra le persone designate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, ed un terzo quale rappresentante della Regione; quest'ultimo assume l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I Sindaci possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a tale scopo vengono invitati alle riunioni. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 11 (Comitati mandamentali: composizione)¹⁰

I Comitati Mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano Agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle Province in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse.

I Comitati Mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della medesima.

I Comitati Mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti, nominato in seno ai Comitati stessi.

Un membro eletto nel seno del Comitato funge da Segretario.

I componenti i Comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Comitato Mandamentale assiste il Capo dell'Agenzia della Cassa dietro sua richiesta o su invito del Presidente del Comitato.

La composizione dei Comitati Mandamentali dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa Mutua Provinciale di Malattia nell'ambito della Agenzia.

Art. 12 (Comitati Mandamentali: funzioni)

I Comitati Mandamentali:

- a) sorvegliano, al fine di assicurare un buon funzionamento nell'erogazione delle prestazioni e sull'esatto adempimento degli obblighi contributivi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
- b) suggeriscono i provvedimenti idonei a rendere i servizi della Cassa aderenti alle esigenze locali;
- c) esprimono parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Presidente della Cassa Provinciale e attuano ogni altro compito ad essi affidato dal Consiglio di Amministrazione.

I Presidenti dei Comitati Mandamentali partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di

Amministrazione quando questo tratti argomenti che interessino particolarmente il rispettivo Mandamento.

Art. 13 (Compensi per i componenti gli Organi delle Casse)

I Presidenti delle Casse ed i membri del Collegio Sindacale, per il periodo in cui esercitano effettivamente le loro funzioni, hanno diritto ad un compenso.

I Consiglieri di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale ed i componenti del Comitato Mandamentale hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni riunione dei predetti organi collegiali alla quale partecipano. Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese vive incontrate per partecipare alle predette riunioni qualora risiedano in località diverse da quelle dove ha sede la Cassa.

Art. 14 (Comitato di collegamento fra le due Casse)¹¹

E' istituito un Comitato di Collegamento fra le due Casse Mutue Provinciali di Malattia.

Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

- a) l'Assessore regionale alle Attività Sociali e Sanità - Presidente;
- b) i Presidenti delle due Casse Mutue Provinciali di Malattia;

¹¹ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

- c) quattro consiglieri per ciascuna delle due Casse mutue provinciali di malattia designati dai rispettivi Consigli di amministrazione;¹²
- d) un esperto per la Previdenza e le Assicurazioni Sociali.

I membri del Comitato di Collegamento durano in carica per tutto il periodo stabilito per i Consigli di Amministrazione delle due Casse; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del predetto Consiglio.

Alle riunioni del Comitato di Collegamento, assistono i Direttori delle due Casse. Quando si trattino argomenti di ordine sanitario partecipano ai lavori del Comitato i Consiglieri Medici delle due Casse. Funge da Segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato Attività Sociali e Sanità.

Quando si trattino argomenti di ordine sanitario partecipano ai lavori del Comitato i Consiglieri Medici delle due Casse.

Funge da Segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato Attività Sociali e Sanità.

Art. 14 bis¹³

Al Comitato di collegamento spetta:

- a) proporre i provvedimenti necessari per perfezionare e parificare, salvo esigenze locali, il trattamento

¹² Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 novembre 1960, n. 25.

¹³ Articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

- erogato dalle due Casse delle rispettive Provincie, sorvegliando a che questo riesca non inferiore a quello erogato in campo nazionale dall'I.N.A.M.;
- b) promuovere iniziative dirette a favorire l'applicazione delle due Provincie di uguali sistemi di amministrazione, di uguali procedure di pari trattamento economico al personale delle Casse;
 - c) proporre alla Giunta Regionale le eventuali modifiche alla presente Legge e al Regolamento;
 - d) esprimere parere circa le questioni ad esso sottoposte dalla Regione;
 - e) effettuare studi e disporre indagini sui fenomeni interessanti l'assistenza per le malattie;
 - f) promuovere la propaganda ai fini della prevenzione delle malattie, e per diffondere la conoscenza delle norme che disciplinano l'assicurazione per le malattie.

Art. 15 (Obbligo dell' assicurazione)

Sono soggetti obbligatoriamente all'assicurazione per le malattie presso le Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano, le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri quali operai, impiegati o dirigenti, rispettivamente nelle Provincie di Trento e di Bolzano.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli operai agricoli ed i mezzadri e coloni, nonché i lavoratori a domicilio che, prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri e i lavoratori addetti ai servizi familiari.

L'assicurazione per le malattie è altresì obbligatoria per i componenti la famiglia del datore di lavoro, quando prestino la loro opera alle sue dipendenze.¹⁴

Sono compresi fra i prestatori d'opera indicati al primo comma i soci di Società Cooperative e Società di fatto, che prestino la loro opera per conto della Società in lavori da essa assunti ed eseguiti.

Art. 16 (Esclusioni dall' obbligo assicurativo)

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per le malattie, nei termini di cui all'articolo precedente, i lavoratori che, dipendendo dallo Stato, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici, siano iscritti a norma delle leggi in vigore per il territorio nazionale:

- a) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Statali (E.N.P.A.S.);
- b) all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.);
- c) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico (E.N.P.A.D.E.D.P.).

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- a) i lavoratori dello spettacolo che siano obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

¹⁴ Comma modificato dall'art. unico della l.r. 20 marzo 1967, n. 5.

- b) gli impiegati e dirigenti agricoli e forestali che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa Nazionale Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;
- c) i giornalisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (G. Amendola Roma);
- d) gli addetti ai servizi di trasporto in concessione assistiti dalle Casse di soccorso interne di cui all'art. 23 del D. L. 8.1.31, n. 148.

Sono, invece, soggetti all'assicurazione i lavoratori di quelle aziende per i quali siano istituite mutue interne aziendali.

Art. 17 (Contributi di assicurazione)¹⁵

Per la copertura degli oneri dell'assicurazione obbligatoria per le malattie è dovuto alle Casse Mutue Provinciali di Malattia dai datori di lavoro, che occupano alle loro dipendenze le persone di cui al precedente art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda loro corrisposta alle predette persone.

Nel territorio della Regione si applica la stessa aliquota di contributo determinata dalle leggi dello Stato per la assicurazione obbligatoria di malattia gestita dall'I.N.A.M., salvo per quelle categorie le quali per legge o per contratto collettivo di lavoro hanno diritto a prestazioni sanitarie, ed economiche, in forma o misura diversa da quelle erogate dall'I.N.A.M. Per queste ultime categorie le aliquote contributive dovute dai datori di

¹⁵ Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

lavoro sono determinate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa e non possono essere superiori alle aliquote fissate per le corrispondenti categorie in campo nazionale.

I datori di lavoro debbono altresì corrispondere alle Casse Mutue Provinciali di Malattia, i contributi dovuti per le attività assistenziali e previdenziali disciplinate dalle leggi dello Stato, gestite in campo nazionale dall' I.N.A.M. e nella Regione dalle Casse stesse.

Sono altresì determinate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per i dirigenti.

I criteri per l'accertamento degli obblighi contributivi saranno determinati dal Regolamento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse le notizie necessarie per la iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

Art. 16 (Esclusioni dall'obbligo assicurativo)

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per le malattie, nei termini di cui all'articolo precedente, i lavoratori che, dipendendo dallo Stato, da Enti Locali o da altri Enti, Pubblici, siano iscritti a norma delle leggi in vigore per il territorio nazionale:

- a) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Statali (E.N.P.A.S.);
- b) all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.);



c) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico (E.N.P.A.D.E.D.P.).

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- a) I lavoratori dello spettacolo che siano obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.);
- b) gli impiegati e dirigenti agricoli e forestali che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa Nazionale Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;
- c) i giornalisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (G. Amendola - Roma);
- d) gli addetti ai servizi di trasporto in concessione assistiti dalle Casse di soccorso interne di cui all'art. 23 del D.L. 8.1.31, n. 148.

Sono, invece, soggetti all'assicurazione i lavoratori di quelle aziende per i quali siano istituite mutue interne aziendali.

Art. 17 (Contributi di assicurazione)

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è dovuto alle Casse Provinciali di Malattia, dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze le persone di cui all'art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun lavoratore.

L'aliquota del contributo è pari a quella fissata per le varie categorie professionali, nell'assicurazione

obbligatoria per le malattie gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.).

I contributi di assicurazione si prescrivono con il decorso di 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Art. 18 (Retribuzione soggetta a contributo)

Ai fini del computo dei contributi si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro od in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi al fine del calcolo dei contributi, si applicano le norme contenute nel D.L.L. 1 agosto 1945, n. 692, nella legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive rispettive modificazioni. Per gli eventuali elementi della retribuzione, non specificatamente contemplati in dette Leggi, si applicano i criteri in vigore per i contributi a percentuale per le assicurazioni sociali.

Qualora la retribuzione consista, in tutto o in parte, nella gratuità dell'alloggio o del vitto od in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione delle valutazioni provincialmente stabilite per le assicurazioni sociali e le altre gestioni collegate.

Il contributo è pure dovuto per quei periodi in cui, pur mancando una materiale prestazione d'opera, viene conservata al lavoratore, in tutto od in parte, la retribuzione.¹⁶

¹⁶ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

Art. 19 (Retribuzioni medie e convenzionali)

Per particolari categorie di lavoratori, il cui salario sia minimo o comunque di difficile accertamento, possono essere determinati salari medi convenzionali, da valore ai soli fini del calcolo del contributo dell'assistenza malattia, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.¹⁷

In ogni caso, salvo quanto concerne gli apprendisti, non possono essere denunciate dai datori di lavoro, agli effetti della assicurazione per le malattie, retribuzioni medie in ciascun periodo di paga inferiori a Lire 400.- per ogni giornata di lavoro, né possono essere stabilite retribuzioni medie convenzionali giornaliere inferiori a tale importo.

Art. 20 (Riscossioni dei contributi non agricoli)

La riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per le malattie per i lavoratori non agricoli può essere affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in modo da consentire una riscossione unificata con i contributi dovuti per le forme previdenziali gestite da detto Istituto e secondo i sistemi per questi ultimi in vigore.

Gli eventuali rapporti fra l'I.N.P.S. e le Casse Mutue Provinciali di Malattia saranno disciplinati con apposita convenzione.

¹⁷ Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

Art. 21 (Riscossione dei contributi agricoli)

La riscossione dei contributi dovuti per gli operai agricoli, per i mezzadri e per i coloni, viene effettuata secondo la procedura della riscossione dei contributi unificati in agricoltura prevista dal R.D. 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni e integrazioni e può essere affidata al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

I rapporti tra detto Servizio e le Casse Mutue Provinciali di Malattia saranno disciplinati con apposita convenzione.

Per i lavoratori agricoli dipendenti da Aziende industriali e commerciali o che, addetti a particolari lavorazioni, siano esclusi dall'applicazione della detta procedura, la riscossione dei contributi si effettuerà ai termini dell'art. 20.

Art. 22 (Concetto di malattia)

Agli effetti dell'assicurazione s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica, ospedaliera e di somministrazione di mezzi terapeutici, congiunta o meno con la incapacità al lavoro assoluta o parziale.¹⁸

Non dà diritto alle prestazioni il rapporto di lavoro che ha avuto inizio nel corso di una malattia, a meno che il lavoratore non possa pretendere l'assistenza in virtù di un precedente rapporto di assicurazione.

¹⁸ Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

Art. 23 (Assistenza per le malattie: natura)

L'assistenza cui dà diritto l'assicurazione è sanitaria ed economica.

L'assistenza sanitaria, nei limiti fissati dal Regolamento comprende:

- a) l'assistenza generica ambulatoria e domiciliare;
- b) l'assistenza specialistica e ambulatoria;
- c) l'assistenza farmaceutica;
- d) l'assistenza ospedaliera;
- e) l'assistenza ostetrica e pediatrica;
- f) le prestazioni integrative.

L'assistenza economica comprende:

- a) l'indennità giornaliera di malattia;
- b)¹⁹
- c) l'assegno funerario;
- d) sussidi straordinari in via facoltativa.

Le prestazioni di cui sopra verranno erogate con le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo Regolamento.

L'assistenza sanitaria compete anche ai familiari viventi a carico dell'assicurato, nei limiti indicati nei successivi articoli e nel Regolamento.

²⁰

Le casse mutue provinciali di Malattia provvedono anche all'erogazione delle prestazioni relative alle attività

¹⁹ Punto soppresso dall'art. 9, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

²⁰ Comma dapprima aggiunto dall'art. 9, comma 2, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 11 agosto 1975, n. 6.

assistenziali e previdenziali di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge.²¹

Art. 24 (Familiari)

Agli effetti della presente Legge sono considerati familiari:

- a) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli esposti legalmente affidati;
- b) il coniuge, ovvero la donna che convive con il capo famiglia dal quale abbia avuto figli naturali riconosciuti;
- c) le figlie nubili;
- d) i suoceri viventi a carico, ove non abbiano altri figli tenuti per legge agli alimenti ed in grado di prestarli;
- e) i genitori, i genitori adottivi, le persone cui il capo famiglia fu legalmente affidato, e gli avi, se conviventi.
- f) i fratelli, le sorelle, ed i nipoti del capofamiglia, se con esso conviventi.²²

Art. 25 (Limiti dell'assistenza)

L'assistenza sanitaria e l'assistenza economica erogate dalle Casse non possono essere inferiori per quanto concerne i soggetti protetti, nonché la entità delle singole

²¹ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

²² Punto sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

prestazioni di cui all' art. 23 ed il periodo di protezione a quelle erogate dall' I.N.A.M. per le altre Provincie, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1943, n. 138; 26 agosto 1950, n. 860; 18 gennaio 1952, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi che, comunque, disciplineranno l'assicurazione per le malattie e l'assistenza alle lavoratrici madri per il territorio nazionale.

Art. 26 (Prosecuzione volontaria dell'assicurazione)

E' ammessa la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per i lavoratori che abbiano cessato di prestare opera alle dipendenze di terzi e che possano far valere almeno un anno di contribuzione negli ultimi tre anni, purché presentino domanda entro quindici giorni dalla fine del periodo di protezione.

Le aliquote contributive saranno computate sulla retribuzione media denunciata nell'ultimo anno di contribuzione.

I lavoratori che siano ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione e paghino i prescritti contributi, conservano, sia per se stessi come per i loro familiari, il diritto alle prestazioni sanitarie previste per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 27 (Assicurazione facoltativa)

Con apposito provvedimento di legge potranno venir stabilite tariffe particolari per l'assicurazione facoltativa per appartenenti alle seguenti categorie:

- a) pensionati;
-
-

- b) artigiani;
- c) piccoli esercenti, piccoli industriali, liberi professionisti, coltivatori agricoli diretti (proprietari o affittuari) entro i limiti fissati dal Regolamento;
- d) familiari conviventi con l'iscritto facoltativo che non abbiano diritto alle prestazioni in seguito all'iscrizione del congiunto;
- e) sacerdoti che non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 28 (Ricorsi in sede amministrativa e all'Autorità giudiziaria)

Contro i provvedimenti delle Casse, concernenti la concessione delle prestazioni o la misura delle stesse, è ammesso il ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione o in caso di mancata decisione del ricorso amministrativa entro il termine previsto dal comma precedente, l'iscritto può ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria; l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Art. 29 (Sanzioni)

Le inosservanze delle precedenti disposizioni, in quanto costituiscano violazione delle leggi 11 gennaio

1943, n. 138; 26 agosto 1950, n. 860; 18 gennaio 1952, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni e delle norme in esse richiamate sono punite a termini delle leggi medesime.

Si osservano parimenti le norme contenute nelle citate leggi per il componimento in via amministrativa delle contravvenzioni.

Ad esso componimento provvederà, su segnalazione dell'organo esattore, il Consiglio di Amministrazione delle rispettive Casse.

Art. 30 (Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali)

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia fruiscono di tutti i benefici, privilegi; potestà ed esenzioni tributarie concesse all' I.N.A.M.

I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio generale sui mobili nei termini di cui all'art. 2753 del Codice Civile.

Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio delle Casse è composto:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, spettano ai due Enti;
 - b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti, a termini del Regolamento.
-
-

Art. 32 (Impiego di capitali)

I capitali disponibili delle Casse, possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito della Regione;
- c) in beni immobili destinati alle funzioni sociali degli Enti.

Art. 33 (Gestione)

L'Amministrazione è attuata sulla base della gestione unica per ciascuna Cassa, con evidenza ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori fondamentali di attività, al fine di mantenere per ciascuno di essi l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

Art. 34 (Spese per il funzionamento del Comitato)

La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento del Comitato di Collegamento tra le due Casse, di cui all'art. 14.

L'onere delle spese riguardanti gli emolumenti da corrispondersi ai membri del Comitato, farà capo al corrispondente capitolo di bilancio relativo alle spese per le sedute delle Commissioni regionali.

L' onere delle spese per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 14 bis, farà capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Bilancio regionale.²³

²³ Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 27 agosto 1956, n. 11.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 (Sistemazione patrimoniale - Personale delle Casse)

Le Casse Mutue Provinciali di Malattia, all'atto della loro legale ricostituzione, assumono le attività e le passività della gestione degli Enti funzionanti di fatto in modo autonomo con tale nome, rispettivamente nelle Province di Trento e di Bolzano.

Le Casse assumono alle loro dipendenze il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge prestava la sua opera alle dipendenze dei detti Enti, conservando ad esso lo stato giuridico ed economico acquisito alla data suddetta.

Art. 36 (Convenzioni con l' I.N.A.M.)

Con apposite convenzioni da stipularsi con l'I.N.A.M. le Casse provvederanno a disciplinare:

- a) le consegne degli atti e delle attrezzature relativi alla gestione del settore agricolo dell'assicurazione di malattia;
 - b) le condizioni per l'assorbimento nelle Casse del personale in servizio presso le sedi dell'I.N.A.M. delle Province di Trento e di Bolzano, che non intende continuare la sua attività alle dipendenze dell' I.N.A.M.;
 - c) i rapporti con le sedi dell'I.N.A.M. per quanto concerne l'assistenza di malattia ai lavoratori che si
-
-

trasferiscono dalle altre Provincie nella Regione Trentino-Alto Adige, o viceversa, e ai loro familiari;

- d) ogni altra relazione con l'I.N.A.M., con particolare riferimento a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, e dall'art. 27 della presente legge.

Art. 37 (Regolamento)

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale provvederà ad emanare il Regolamento per la sua esecuzione.

Le disposizioni degli Statuti attuali delle Casse che risultassero incompatibili con le norme della presente Legge e del suo Regolamento, dovranno considerarsi decadute.

Art. 38 (Regolamento organico del personale)

Il Regolamento organico del personale dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e sottoposto alla approvazione della Giunta Regionale in conformità alla lettera d), primo comma dell'art. 8, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 39 (Approvazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Fino a quando non venga provveduto in via definitiva e con apposito provvedimento legislativo, nel caso in cui

la Giunta Regionale non adotti alcun provvedimento, nel termine di giorni sessanta, sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sottoposte alla sua approvazione, queste si intendono approvate.

Art. 40 (Designazione dei rappresentanti dei lavoratori è dei datori di lavoro)²⁴

Nella prima applicazione della presente legge fino a tanto che non siano predisposte con successivo provvedimento legislativo le modalità per l'attuazione del metodo elettivo, i rappresentanti dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro saranno designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale; qualora la designazione di cui sopra non venisse resa nota entro i termini indicati nella deliberazione anzidetta, la Giunta regionale provvederà alla nomina d'ufficio.

I Consigli di amministrazione dovranno essere costituiti entro un massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

²⁴ Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 31 luglio 1958, n. 13.
